



Tribunale per i Minorenni di Milano

Ordini degli Avvocati di  
Milano, Busto Arsizio, Como, Lecco,  
Lodi, Monza, Pavia, Sondrio, Varese

Procura della Repubblica presso il  
Tribunale per i Minorenni di Milano

Centro per la Giustizia Minorile  
per la Lombardia

Camera Minorile di Milano

---

Prot. n. 490/2020.U

Milano, 5 maggio 2020

**PROTOCOLLO D'INTESA  
PER LA TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI PENALI  
IN VIGORE PER IL PERIODO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19**

L'attuale periodo di emergenza epidemiologica da COVID 19 ha reso e continua a rendere necessario adottare per la trattazione degli affari giudiziari specifiche misure organizzative, che sono state oggetto dei numerosi ordini di servizio assunti dal Presidente e dal Dirigente del Tribunale per i Minorenni di Milano in esecuzione dei D.D.L.L. n. 11, n. 18, n. 23/2020 e, da ultimo, della Legge 24 aprile 2020 n. 27 con le successive modifiche apportate dal D.L. n. 28 del 30 aprile 2020. Tali provvedimenti, con particolare riferimento agli ordini di servizio n. 13/2020 Pres. - n. 5/2020 Dir. in data 9 marzo 2020, n. 14/2020 Pres. - n. 7/2020 Dir. in data 13 marzo 2020, n. 15/2020 Pres. - n. 8/2020 Dir. in data 20 marzo 2020, n. 17/2020 Pres. - n.9/2020 Dir in data 15 aprile 2020, visionabili anche sul sito istituzionale web di questo Tribunale per Minorenni, disciplinano le modalità di accesso dell'utenza e la trattazione degli affari del settore minorile del distretto milanese per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero

della Salute e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.

L'attenzione di non esporre a pericolo la salute degli utenti interni ed esterni del servizio della giustizia minorile va però conciliata con la necessità di assicurare che il procedimento penale a carico di indagati/imputati minorenni si svolga in modo da potere efficacemente assolvere alle proprie peculiari finalità educative, volte anche a determinare - ove possibile - la rapida fuoriuscita dal circuito penale dei soggetti di minore età - ivi comprese le persone offese - in esso coinvolti.

Nessun progetto volto a migliorare la risposta alle esigenze del minore può avere alcuna prospettiva di successo se non vi è un impegno sinergico tra tutti gli attori coinvolti nella sua realizzazione, nella consapevolezza che in questo settore, in cui sono in gioco interessi delicatissimi, è complesso derogare al principio dell'oralità ed al rapporto diretto giudice-parti-difensori, la cui contestuale presenza è spesso irrinunciabile.

In quest'ottica di costruttiva collaborazione, il Tribunale per i Minorenni di Milano, la Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale, il Centro per la Giustizia Minorile della Lombardia e l'Avvocatura del distretto - rappresentata dai Presidenti dei nove Ordini degli Avvocati della Camera Minorile di Milano -, con l'interlocuzione del Presidente della Camera Penale di Milano, condividono l'opportunità di formalizzare, le seguenti linee guida, che rimarranno in vigore per il solo periodo emergenziale e comunque sino al 31 luglio 2020 o altra data che il legislatore dovesse indicare in futuri provvedimenti di legislazione primaria.

### **Si individuano le seguenti modalità di trattazione dei procedimenti in base alla situazione dell'indagato/imputato:**

#### **a) Minori sottoposti a misura cautelare, misura detentiva, misura di sicurezza detentiva**

In caso di minori in stato di arresto o di fermo ovvero di minori sottoposti a custodia cautelare nelle varie fasi del procedimento ovvero a pena detentiva in carcere, permane l'opzione di proseguire il ricorso al collegamento da remoto attraverso l'utilizzo degli applicativi *Skype for Business* e *Microsoft Teams* messi a disposizione dal Ministero della Giustizia secondo le modalità indicate dall'art. 83, comma 12, D.L.18/2020 così come convertito;

#### **b) Minori sottoposti a misura cautelare meno afflittiva o misura di sicurezza con collocamento in comunità:**

Nel caso di minori sottoposti a misure meno afflittive ovvero a misure di sicurezza con collocamento comunitario si concorda che su richiesta motivata del difensore, inoltrata a mezzo pec



alla cancelleria competente entro 10 giorni dalla udienza, e sempre che il giudice ne accerti la fattibilità, le relative udienze potranno celebrarsi da remoto mediante l'utilizzo dei predetti applicativi a disposizione. In tali casi, a norma dell'art. 83, comma 12 bis cit., il minore ed il difensore si collegheranno dalla medesima postazione e cioè, secondo quanto più agevole e concordato con il difensore, il minore sarà:

- presso la comunità ove è collocato,
- presso lo studio del suo difensore

### **Procedimenti da trattare - Criteri prioritari di trattazione**

Si conviene - quanto al periodo in oggetto - che l'ambito di trattazione già individuato dall'art. 83 co.3 DL n.18/2020 vada esteso anche ai procedimenti a carico di indagati/imputati in stato di libertà nei quali la ritardata celebrazione dell'udienza potrebbe produrre pregiudizio attuale e concreto al minore ovvero alla persona offesa anch'essa di minore età; la valutazione è operata dal Giudice procedente ovvero dal Presidente del Collegio anche su impulso di parte.

Si indicano i procedimenti attinenti:

- reati di cui agli artt. 572 c.p, 600 ter e ss. c.p, 609 bis e ss. c.p, 612 bis c.p, 613 bis c.p;
- procedimenti pendenti avanti al GUP o al Giudice del dibattimento con messe alla prova in corso
  - o in attesa di valutazione finale del periodo di osservazione
  - o allorché il PM abbia richiesto, per le riscontrate difficoltà, udienza di verifica anticipata del progetto, al fine di sostenerne l'eventuale ripresa;
- procedimenti nei quali risulti proposta dall'interessato, e sostenuta dagli operatori psico-sociali, una messa alla prova che comporti il collocamento in comunità, allorché sia già stata acquisita ovvero sia acquisibile a breve la disponibilità della struttura individuata come idonea (con segnalazione alla ATS di competenza, qualora l'accertamento della negatività al Covid-19 sia requisito indispensabile per l'ammissione in struttura);
- procedimenti nei quali risulti analogamente prospettata la opportunità di sollecita attivazione di una messa alla prova sul territorio sufficientemente articolata e immediatamente praticabile (es. con partecipazione scolastica e controlli tossicologici nelle modalità individuate dai Ser.T. competenti, altre attività se e nella misura in cui verranno progressivamente rimossi i divieti in atto).

Negli altri casi la valutazione del pregiudizio attuale e concreto del minore imputato sarà operata dal Giudice procedente o dal Presidente del collegio, sentito il difensore.

### Modalità di trattazione.

Le udienze in presenza presso il Tribunale verranno contingentate in numero preordinato a seconda delle tipologie (es. udienze di smistamento, udienze di effettiva celebrazione, udienze di sorveglianza) e trattate ad orario opportunamente cadenzato, con garanzia di spazi idonei ed assegnazione di postazioni che assicurino la dovuta distanza di sicurezza tra i diversi soggetti partecipanti, eventualmente provvedendo, con l'accordo delle parti, alla turnazione dell'ingresso in aula.

Nella denegata ipotesi in cui si cumulino ritardi, verranno garantiti spazi idonei in cui imputati, genitori, assistenti sociali, e difensori possano attendere il loro turno senza il rischio che si creino assembramenti davanti alle aule prevedendo anche che i soggetti indicati possano attendere nell'ampio ingresso dell'edificio nell'imminenza dell'ora dell'udienza fissata.

In ragione delle specifiche caratteristiche del procedimento penale minorile e della valenza educativa della celebrazione dell'udienza, si conviene che la stessa dovrebbe essere prioritariamente celebrata assicurando la contestuale presenza di tutte le parti, fatta eccezione - come sopra precisato - dell'imputato sottoposto a misura cautelare e del condannato sottoposto a misura detentiva o a misura di sicurezza

Per altro verso, tenuto conto

- vuoi dell'opportunità di preordinare in modo efficiente le condizioni di graduale ripresa dell'attività giudiziaria
- vuoi della tipologia dei procedimenti fissati in relazione al carattere speciale e temporalmente circoscritto dell'emergenza

si concorda la possibilità di consentire, su richiesta, la partecipazione 'da remoto' del difensore con le modalità sopra indicate anche per l'imputato:

- 1) nelle udienze dibattimentali di smistamento;
- 2) nelle udienze - celebrate avanti al Giudice dell'Udienza Preliminare ed al Giudice del Dibattimento - di trattazione dei procedimenti più risalenti nel tempo, che si appalesano di pronta definizione in favore del minore anche in base alla verifica delle pendenze penali in capo all'imputato;
- 3) nelle udienze di sorveglianza nelle quali, pur permanendo la finalità rieducativa del procedimento minorile, la trattazione in camera di consiglio non comporti un articolato contraddittorio tra le parti ed il rapporto tra condannato e difensore possa essere garantito nella sua essenzialità - contemperandosi con le esigenze di tutela della salute pubblica - anche mediante la partecipazione contestuale 'da remoto' di entrambi ed

altresì degli operatori dei Servizi, se richiedenti, sempre fatta salva una diversa valutazione del giudice procedente in relazione al caso concreto.

- 4) nelle udienze con richiesta del p.m. di proscioglimento ex art. 26 dpr 448/88 o del p.m. per irrilevanza del fatto ex art. 27 dpr 448/88;
- 5) nelle udienze per incidenti esecuzione;
- 6) nelle udienze avanti al tribunale del riesame.

In dette ipotesi la richiesta del difensore di partecipazione all'udienza 'da remoto' dovrà pervenire nella cancelleria del Giudice nel termine di gg. 5 antecedenti all'udienza e il link di collegamento alla stanza virtuale del Giudice dovrà essere inviato a tutti i soggetti tenuti a partecipare all'udienza, così da consentire anche al Pubblico Ministero l'eventuale partecipazione anche da remoto.

Per quanto concerne lo svolgimento delle audizioni di verifica della messa alla prova da parte dei Giudici Onorari ai sensi dell'art. 27 D L.vo n. 272/89, si concorda che le stesse possano essere effettuate anche 'da remoto'. Il difensore dell'imputato ne verrà notiziato almeno 7 giorni prima dalla cancelleria, che provvederà a comunicare giorno, ora e modalità di collegamento. In tal caso il difensore o l'imputato possono chiedere che l'udienza si celebri nelle forme ordinarie, inviandone richiesta a mezzo pec alla cancelleria competente entro 5 giorni dalla data dell'udienza.

Rimane ferma la possibilità di potere usufruire, per tutto il periodo intercorrente tra il 12 maggio ed il 31 luglio 2020, della disponibilità di un avvocato indicato dai Consigli degli Ordini del Distretto, sulla base di quanto previsto dall'art.3 delle Linee Guida condivise tra il Ministero della Giustizia ed il Consiglio Nazionale Forense in data 28 febbraio 2020 e formalizzato nell'accordo raggiunto con questo Tribunale in data 4 marzo 2020.

In considerazione del notevole aggravio determinato dall'emergenza epidemiologica sui compiti di cancelleria, si conviene che - per lo stesso periodo emergenziale - si procederà a rinvii fuori udienza dei procedimenti già fissati, per i quali il Presidente del Collegio GUP o del Collegio Dibattimentale non ravvisi ragioni di urgente trattazione sulla base degli criteri di priorità sopra indicati.

A tal proposito il presidente del Collegio GUP o del Collegio Dibattimentale predisporrà per ciascuna udienza una scheda, nella quale verranno indicati tutti i procedimenti fissati per ciascuna giornata, ivi compresi quelli rinviati, con i necessari estremi: numero di procedimento, giudice assegnatario, data dell'udienza di rinvio.

Detta scheda verrà inviata ai Consigli dell'Ordine del Distretto e pubblicata sul sito web del Tribunale.

## Deposito istanze e copie informatiche atti

Nei procedimenti, tutti gli atti e documenti, comprensivi delle istanze e richieste (di abbreviato, di sostituzione o revoca della misura, e qualsivoglia ulteriore richiesta/istanza diretta alla A.G., ivi compresi gli atti di appello e le impugnazioni in genere) verranno depositati dalle parti a mezzo pec, sia al Tribunale che - quando necessario - alle altre parti.

Parimenti, le relazioni che siano da depositarsi da parte dei servizi psico-sociali o sanitari o da parte delle comunità di accoglienza o dei periti o CTP verranno depositate a mezzo posta elettronica presso il Tribunale e la cancelleria dovrà avvertire il difensore dell'avvenuto deposito.

Peraltro l'U.S.S.M. è stato già autorizzato, in base all'accordo raggiunto il 4 marzo u.s., ad inviare via pec la propria relazione ed eventuali allegati ai difensori contestualmente all'invio al Tribunale.

In attesa che venga attivato per gli Uffici minorili il sistema di pagamento dei diritti di copia attraverso la piattaforma pagoPA, il difensore potrà ottenere copie degli atti inviando l'apposito modulo all'indirizzo di posta elettronica della cancelleria penale competente. Qualora la parte sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato la cancelleria provvederà ad inoltrare gli atti richiesti all'indirizzo pec/peo dell'avvocato.

Per le parti non ammesse al patrocinio a spese dello Stato, la cancelleria comunicherà al difensore l'importo dei diritti necessario; una volta che il difensore abbia depositato tramite invio all'indirizzo pec/peo della cancelleria la ricevuta di avvenuto pagamento tramite l'allegazione della marca da bollo debitamente annullata ed applicata al modello di richiesta predisposto dal Tribunale, la cancelleria procederà all'invio degli atti richiesti via email; fatto salvo in ogni caso, l'obbligo di deposito dell'originale presso la cancelleria una volta terminato il periodo di emergenza.

Si precisa che gli indirizzi di posta certificata delle cancellerie penali sono i seguenti:

[gip.tribmin.milano@giustiziacert.it](mailto:gip.tribmin.milano@giustiziacert.it);


[gup.tribmin.milano@giustiziacert.it](mailto:gup.tribmin.milano@giustiziacert.it);

[dibattimento.tribmin.milano@giustiziacert.it](mailto:dibattimento.tribmin.milano@giustiziacert.it);

[sorveglianzapenale.tribmin.milano@giustiziacert.it](mailto:sorveglianzapenale.tribmin.milano@giustiziacert.it);

Letto, confermato ed approvato nella riunione odierna svoltasi con collegamento da remoto mediante applicativo TEAMS.


IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO

MARIA CARLA GATTO  


IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

CIRO CASCONI

IL DIRIGENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO

PAOLA PIRRO  


ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO  
*AVV. PAOLA BOCCARDI*

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BUSTO ARSIZIO  
*AVV. ALESSANDRO FUMAGALLI*

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO  
*AVV. PAOLO CAMPORINI*

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCO  
*AVV. ELISA MAGNANI*

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LODI  
*AVV. AUGUSTO CORNALBA*

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONZA  
*AVV. ESTER IACOBUCCI FORGIONE*

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PAVIA  
*AVV. MARIAROSA CARISANO – AVV. ORIETTA STELLA*

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SONDRIO  
*AVV. GIANMARIA MOIOLA*

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VARESE  
*AVV. IVANA MOMBELLI*

CAMERA MINORILE DI MILANO  
*AVV. ANNA LUCHELLI*

CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA LOMBARDIA  
*DOTT. MARIO ABRATE*